

30 44351
Repertorio n.18671/2569

del 03-09-1997



ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' CONSORTILE

A RESPONSABILITA' LIMITATA

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantasette il giorno tre del mese di settembre nel mio studio in Benevento, corso Garibaldi, 8.

Innanzi a me dr. Francesco Iazeolla, Notaio in Benevento iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino, senza assistenza di testimoni per rinuncia dei comparenti, col mio consenso, sono personalmente:

"AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO", con sede in Benevento, Rocca dei Rettori, c.f.: 92002770623, a mezzo del Presidente pro-tempore Avv. RUSSO ROBERTO, nato a Benevento il 23 marzo 1954 domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione per i poteri conferitigli per la carica e in esecuzione della delibera del Consiglio Provinciale del 29 maggio 1997 n. 53, che in copia autentica qui si allega sub "A";

"COMUNE DI BENEVENTO", con sede di Benevento, palazzo Mosti, c.f.: 00074270620 a mezzo del Sindaco pro-tempore Dott. VIESPOLI PASQUALE, nato a Benevento il 19 gennaio 1955 domiciliato per la carica presso l'Ente che rappresenta, per i poteri conferitigli dalla carica e in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 18 giugno 1997 che in copia autentica qui si allega sub "B";

Registrato a Benevento

il 03-09-97 n. 4392

Esatte lire 6937000

di cui lire _____

per trascrizione e lire _____

per INVIM

mod. 1 uopec



NOTAIO
DOTT. FRANCESCO IAZEOLLA

"COMUNE DI MONTESARCHIO", con sede in Montesarchio, borgo San Francesco, c.f.: 80000980625, a mezzo del Sindaco pro-tempore Dott. STRIANI ENRICO, nato a Montesarchio 7 marzo 1947, domiciliato per la carica presso l'Ente che rappresenta, per i poteri conferitigli per la carica e in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 14 maggio 1997 che in copia conforme qui si allega sub "C";

"UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO", con sede in Benevento, via G. Rummo n. 11, c.f.: 80001610627, a mezzo del Presidente pro-tempore IZZO ANTONIO, nato a Montesarchio il 21 giugno 1959 domiciliato per la carica presso l'Ente che rappresenta, per i poteri conferitigli dalla carica e in esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo del 1° settembre 1997 che in estratto per me notaio in data odierna rep. n. 18664, qui si allega sub "D";

"CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BENEVENTO" con sede in Benevento, piazza IV Novembre, c.f.: 00086690625, a mezzo del Presidente pro-tempore On. COSTANZO ROBERTO, nato a San Marco dei Cavoti il 27 novembre 1929 domiciliato per la carica presso l'Ente che rappresenta, per i poteri conferitigli dalla carica e in esecuzione della delibera della Giunta Camerale n. 181 del 21 luglio 1997 che in estratto per me notaio in data odierna rep. n. 18665 qui si allega sub "E";

"ITALBLOC SUD S.R.L." con sede in San Salvatore Telesino

(BN), alla via Cave, 5, iscritta al Registro delle Imprese di Benevento al N. 12876, già iscritta al Registro Ditte della C.C.I.A.A. di Benevento al N. 75486 - c.f.: 04692550728, a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione BASILE ROCCO, nato a Ischitella il dì 8 Agosto 1955, domiciliato presso la Ditta che rappresenta, per i poteri conferitigli dallo Statuto Sociale e in esecuzione del verbale del Consiglio di Amministrazione del 1° settembre 1997 che in estratto per notaio Galleano di Torino, rep. 87569 qui si allega sub "F";

"C.D. SRL - società a responsabilità limitata" con sede in Benevento, via Piccinato n. 24, iscritta al Registro delle Imprese di Benevento al N. 127086/97, R.E.A. 78253 - c.f.: 01058490622 a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione D'ONGHIA ERNESTO nato ad Andretta il 19 giugno 1942, domiciliato presso la Società che rappresenta, in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto Sociale e in esecuzione della delibera dell'assemblea ordinaria del 1° settembre 1997 che in estratto per me notaio in data odierna rep. n. 18666 qui si allega sub "G";

"STAMPA E GRAFICA IL CHIOSTRO di ROMANO LUIGI & C. - SNC" con sede in Benevento, viale dei Rettori n. 34, c.f.: 00826830622 iscritta al n. 3578 Reg. Soc. Tribunale di Benevento, già n. 65842 Reg. Ditte CCIAA di Benevento, a mezzo dell' Amministratore Unico e Rappresentante Sociale ROMANO



LUIGI, nato a Benevento il 25 ottobre 1953, domiciliato presso la rappresentata, per i poteri conferitigli dallo Statuto Sociale;

"M.L.S.- s.n.c. di MELLONE ANTONIO" con sede in Apice via D'Ambrosio snc, c.f.: 00714840626 iscritta al n. 2324 Reg. Soc. Tribunale di Benevento, n. 60748 Reg. Ditte CCIAA di Benevento, a mezzo dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante MELLONE ANTONIO, nato a Caivano il 6 luglio 1947 domiciliato presso la rappresentata per i poteri conferitigli dallo Statuto Sociale;

"METALPLEX Società per Azioni" con sede in Benevento, zona Industriale Ponte Valentino snc c.f.: 00145810628, iscritta al n. 804 Reg. Soc. Tribunale di benevento, n. 50438 Reg. Ditte CCIAA di Benevento, a mezzo del Coamministratore con firma disgiunta e piena rappresentanza sociale GALLUCCI MICHELE, nato a Benevento il 28 marzo 1943 domiciliato presso la Società rappresentata, per i poteri conferitigli dallo Statuto Sociale;

"PAN-INDUSTRIA PROFUMI E AROMI NATURALI - S.R.L." con sede in Avellino via S. Caterina n. 13 - c.f.: 01791400649 iscritta al n. 6244 Reg. Soc. Tribunale di Avellino, n. 104509 Reg. Ditte CCIAA Avellino, a mezzo dell'Amministratore Unico con pieni poteri e rappresentanza sociale Moschitz Karl, nato a Schoberegg (Austria) il 22 maggio 1939 domiciliato presso la rappresentata e in forza dei poteri conferitigli dallo Statu-

to Sociale;

"LEGNO DESIGN NAPOLITANO S.R.L." con sede in Airola, via Lavatoio snc c.f.: 00872250626 iscritta al n. 4214 Reg. Soc. Tribunale di Benevento, n. 68188 Reg. Ditte CCIAA Benevento a mezzo dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante con pieni poteri NAPOLITANO DOMENICO, nato ad Airola il 16 maggio 1962, domiciliato presso la rappresentata in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto Sociale;

"COMPLESSO POLIV. ROSSANA S.r.l." con sede in Benevento, alla via N. Calandra, 35, C.F.: 01095680623 iscritta al N. 94254 REA presso la C.C.I.A.A. di Benevento a mezzo dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante con pieni poteri PORCELLI ROSSANA, nata ad Apice il 1° gennaio 1949, domiciliata presso la rappresentata, e in virtù dei poteri conferitile dallo Statuto Sociale;

"VECCHIO FORNO SRL" con sede in Faicchio, via Sannucito 110, c.f.: 01093320628, iscritta al n. 94177 R.E.A. presso la CCIAA di Benevento, a mezzo dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante con pieni poteri GAGLIARDI ANGELO GIUSEPPE, nato a Telese il 19 marzo 1966 domiciliato presso la rappresentata per i poteri conferitigli dallo Statuto Sociale;

"GALVACENTER SRL" con sede in Benevento, via Cassella n. 23 - c.f.: 01063080624 iscritta al n. 78167 R.E.A. presso la CCIAA di Benevento, a mezzo dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante con pieni poteri VARRICCHIO PIETRO, nato a



Benevento il 22 gennaio 1952, domiciliato presso la rappresentata, in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto Sociale;

"IZZO PELLI SRL", con sede in Airola via Milano n. 8 - c.f.: 00730410628, iscritta al n. 2492 Reg. Soc. Tribunale di Benevento, n. 61556 Reg. Ditte CCIAA di Benevento, a mezzo dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante IZZO PASQUALE, nato ad Airola il 24 aprile 1919 domiciliato presso la rappresentata per i poteri conferitigli dallo Statuto Sociale;

"AGRI. TEL. s.n.c., di BELLO GIOVANNI VITO, BELLO PIERLUIGI e SIMONETTI MARIO", con sede in Benevento, via De Blasio n. 24 - c.f.: 00956990626, iscritta al n. 5723 Reg. Soc. Tribunale di Benevento, n. 73185 Reg. Ditte CCIAA di Benevento, a mezzo dei soci Amministratori BELLO GIOVANNI VITO, BELLO PIERLUIGI, SIMONETTI MARIO, nati tutti a Benevento rispettivamente il 12 aprile 1960, il 23 settembre 1968, il 1° dicembre 1964, tutti domiciliati presso la rappresentata per i poteri conferitigli dallo Statuto Sociale;

"RUSSO ALLUMINIO S.R.L." con sede in Ceppaloni via Tre Santi n. 25 - c.f.: 00814850624 iscritta al n. 3441 Reg. Soc. Tribunale di Benevento n. 65119 Reg. Ditte CCIAA di Benevento a mezzo dell'Amministratore Unico con pieni poteri RUSSO GIUSEPPE, nato a Benevento il 3 marzo 1950 domiciliato presso la rappresentata, per i poteri conferitigli dallo Statuto Socia-

ppre-
o So-
. 8 -
le di
mezzo
O PA-
resso
o So-
RLUI-
lasio
Tri-
ento,
BELLO
etti-
licem-
i po-
a Tre
Soc.
evento
GIU-
so la
socia-

le;

"FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI BENEVEN-
TO", con sede in Benevento, via XXIV Maggio n. 22 - c.f.:

E80000830622 a mezzo del Direttore DE CONCILIO ANTONIO, nato

a Salerno il 14 febbraio 1957 domiciliato presso l'Ente che

rappresenta, in virtù ed esecuzione del verbale della Giunta

esecutiva della Federazione n. 1 del 28 marzo 1997 che in e-

stratto per me notaio in data odierna Rep. n. 18667 qui si

allega sub "H";

"CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI" (C.I.A.) con sede in

Benevento, via dei Mulini - c.f.: 80001110628, a mezzo del

Presidente e legale Rappresentante con pieni poteri GRASSO

AURELIO DAMIANO RAFFAELE, nato ad Apollosa il 17 settembre

1950 domiciliato presso l'Ente che rappresenta, per i poteri

conferitigli dalla carica e dallo Statuto Sociale;

"UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI BENEVENTO" con sede in Be-

nevento, viale dei Rettori n. 40 - c.f.: 80003080621, a mezzo

del Presidente pro-tempore CANCELLIERI SALVATORE, nato a San

Nicola Manfredi il dì 8 dicembre 1942 domiciliato presso

l'Ente che rappresenta, in virtù ed esecuzione della delibera

del Consiglio Direttivo del 27 giugno 1996 che in estratto

per me notaio in data odierna Rep. n. 18668 qui si allega sub

"I";

"UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI" con sede in Benevento, via

Erchemperto n. 15 - c.f.: 92014790627 a mezzo del Presidente



pro-tempore CAMPESE ANTONIO, nato a Benevento il 1° luglio 1962 domiciliato presso l'Ente che rappresenta in virtù dei poteri conferitigli dalla carica e in esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo del 26 agosto 1997 che in estratto per me notaio in data odierna Rep. n. 18669 qui si allega sub "L";

"CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO", con sede in Benevento, viale Mellusi, n. 36, c.f.: 92019320628, a mezzo del Commissario BRUNO PIERINO, nato a Casalbore il 29 giugno 1949, domiciliato presso l'Ente che rappresenta, per i poteri conferitigli dalla carica e dalla normativa speciale in materia.

"CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO", con sede in Benevento, agglomerato Industriale Ponte Valentino snc, - Ente Pubblico Economico ai sensi della legge 5 ottobre 1991 n. 317 art. 36 c.f.: 80003310622, a mezzo del Presidente pro-tempore e Legale Rappresentante PELLEGRINO PAOLUCCI, nato a Morcone il 1° gennaio 1956 domiciliato presso l'Ente che rappresenta in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto Sociale e in esecuzione della delibera del Comitato Direttivo n. 76 dell'8 luglio 1997 e in estratto per me notaio in data odierna rep. n. 18670 qui si allega sub "N";

Dell'identità personale dei comparenti, cittadini italiani, e della loro dichiarata qualifica io Notaio sono certo.

Col presente atto convengono quanto segue:

1)- E' costituita tra " AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO ", " COMUNE DI BENEVENTO ", " COMUNE DI MONTESARCHIO ", " UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO", " CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BENEVENTO ", " Italbloc Sud S.r.l. ", " C.D. Srl", " Stampa e Grafica il Chiostro di Romano Luigi & C. Snc", " M.L.S. SNC di Mello-
ne Antonio", " Metalplex Spa", " Pan-Industria Profumi e Aromi Naturali Srl", " Legno Design Napolitano Srl ", " Complesso Poliv. Rossana S.r.l. ", " Vecchio Forno Srl", " Galvacenter Srl", " Izzo Pelli Srl", " Agri. Tel. Snc di Bello Giovanni Vito, Bello Pierluigi e Simonetti Mario ", " Russo Alluminio Srl", " Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Benevento ", Unione Provinciale Agricoltori di Benevento ", Confederazione Italiana Agricoltori", " Unione Provinciale Artigiani", "Confederazione Nazionale dell'Artigianato", "Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale per la Provincia di Benevento" una Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata " PATTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - Società a responsabilità limitata a scopo consortile" più brevemente denominata "PATTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - s.c.r.l." con sede in Benevento, via G. Rummo, 11, regolata oltre che dal presente atto anche dallo statuto sociale, che le parti mi consegnano e che io Notaio, previa lettura, approvazione e sottoscrizione di legge,



qui allego sub "0". Allo statuto, parte integrante e sostanziale di quest'atto, si fa rimando per l'identificazione degli elementi essenziali e non del consorzio, che devono intendersi come qui riportati parola per parola.

2)- Il capitale sociale è di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni), che viene sottoscritto in denaro dai soci come segue:

- Amministrazione Provinciale di Benevento

quota lit. 100.000.000

- Comune di Benevento

quota lit. 100.000.000

- Comune di Montesarchio

quota lit. 100.000.000

- Unione Industriali della Provincia di Benevento

quota lit. 90.000.000

- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Benevento

quota lit. 55.000.000

- Italbloc Sud S.r.l.

quota lit. 2.308.000

- C.D. Srl

quota lit. 2.307.000

- Stampa e Grafica il Chiostro di Romano Luigi e C. snc

quota lit. 2.307.000

- M.L.S. Snc di Mellone Antonio quota lit. 2.308.000

- Metalplex Spa

quota lit. 2.308.000

- Pan- Industria Profumi e Aromi Naturali srl

quota lit. 2.308.000

- Legno Design Napolitano Srl quota lit. 2.308.000

- Complesso Poliv. Rossana Srl quota lit. 2.308.000

coi poteri e limiti di legge e di statuto sociale, per il primo triennio: Perifano Mario, Russo Roberto, Striani Enrico, Viespoli Pasquale, Izzo Antonio, Nicolella Vincenzo, che accettano, dichiarando non sussistere in loro cause di inleggibilità.

Costoro seduta stante nominano:

- | | | |
|----------------------|---|-----------------|
| - Izzo Antonio | - | Presidente |
| - Viespoli Pasquale | - | Vice presidente |
| - Perifano Mario | - | Consigliere |
| - Russo Roberto | - | Consigliere |
| - Striani Enrico | - | Consigliere |
| - Nicolella Vincenzo | - | Consigliere |

4)- Per il Collegio Sindacale vengono nominati

- | | | |
|------------------|---|-------------------|
| - Cuomo Giovanni | - | Presidente |
| - Russo Roberto | - | Sindaco effettivo |
| - Buono Enrico | - | Sindaco effettivo |
| - Cioffi Nicola | - | Sindaco supplente |
| - Guerra Nicola | - | Sindaco supplente |

5)- Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre ogni anno; il primo al 31 dicembre 1997.

Le parti delegano per le firme marginali di quest'atto e dello statuto (All.to "0") i comparsi Russo Roberto e Striani Enrico.

Il comparso Izzo Antonio è delegato al ritiro dei tre decimi presso l'Istituto di Credito suddetto ed ad apportare al pre-

sente atto ed allegato statuto le modifiche eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di omologazione.

6)- Le spese per la costituzione, che ammonteranno a circa lire quattordicimilioni (14.000.000) sono a carico della società.

Si omette la lettura di tutti gli allegati, tranne lo statuto (All.to "0"), per dispensa delle parti col mio consenso.

Io notaio ho letto ai comparenti che l'approvano quest'atto scritto da me e persona di mia fiducia in quattro fogli per tredici facciate e sottoscrizioni in quattordicesima facciata.

F.to: Russo Roberto - Viespoli Pasquale - Striani Enrico - Izzo Antonio - Costanzo Roberto - Basile Rocco - D'Onghia Ernesto - Romano Luigi - Mellone Antonio - Gallucci Michele - Moschitz Karl - Napolitano Domenico - Porcelli Rossana - Gagliardi Angelo Giuseppe - Varricchio Pietro - Izzo Pasquale - Bello Giovanni Vito - Bello Pierluigi - Simonetti Mario - Russo Giuseppe - De Concilio Antonio - Grasso Aurelio Damiano Raffaele - Cancellieri Salvatore - Campese Antonio - Bruno Pierino - Pellegrino Paolucci - Iazeolla Francesco L.S.-



S T A T U T O

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile nella forma di società a responsabilità limitata con la denominazione "PATTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - Società a responsabilità limitata a scopo consortile".

La società potrà essere più brevemente denominata " PATTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - S.c.r.l."

Art. 2 - Sede

La società ha sede legale in Benevento, via G. Rummo, n. 11, presso la Unione Industriali della Provincia di Benevento.

Potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, filiali, uffici tecnici ed amministrativi, succursali ed agenzie in Italia e all'estero.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2020 e può essere prorogata una o più volte.

Art. 4 Domicilio soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti reciproci connessi al contratto sociale e quelli con la società, è quello che risulta dal libro soci.

Art. 5 - Oggetto

La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto nella provincia di Benevento, azioni di sviluppo locale che a far luogo dal Patto Territoriale concordato in data 30 gennaio 1997, coinvolgeranno attraverso gli strumenti della regolamentazione concordata, delle intese istituzionali di programma, di programmazione negoziata, dei Patti Territoriali, dei contratti di programma, dei contratti di area e di qualsiasi strumento previsto da specifiche norme o deliberazioni del CIPE, prevalentemente soggetti operanti a livello locale, pubblici, sociali, privati, e potrà inoltre compiere ogni altra attività per lo sviluppo socio economico ed occupazionale dei territori interessati in esecuzione dei programmi dei soggetti di cui sopra, assumendosi anche il coordinamento degli interventi e della loro diretta gestione.

In particolare la società si propone di:

- a) individuare ed elaborare programmi e progetti per la reindustrializzazione dell'area e comunque per lo sviluppo socio-economico dell'area, con particolare riguardo allo sviluppo di attività imprenditoriali o di infrastrutture territoriali produttive di reddito;
- b) individuare, selezionare e valutare opportunità imprenditoriali e progetti di investimento per nuove attività economiche nell'area;
- c) provvedere alla verifica di fattibilità tecnica, economi-



ca, finanziaria e dell'impatto socio-economico ed ambientale dei programmi e dei progetti elaborati;

d) assistere e sostenere iniziative industriali, artigianali, e dei servizi volte a creare nuova occupazione e nuove attività imprenditoriali, con particolare riguardo allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile;

e) supportare la realizzazione di infrastrutture e di iniziative economiche nell'area e/o in diversificazione e lo sviluppo di imprese esistenti, anche attraverso l'analisi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria;

f) monitorare le iniziative predette;

g) predisporre le infrastrutture secondarie, il rispetto degli immobili esistenti, la valorizzazione delle utilities e dei servizi;

h) realizzare accordi di collaborazione tra settore pubblico e privato, nonché stipulare, in qualità di organismo intermedio, apposite convenzioni a livello nazionale e comunitario per la gestione - a titolo esemplificativo - di contratti di programma, sovvenzioni (o analoghi strumenti) destinati a cofinanziare iniziative economiche nell'area, svolgendo in tal caso attività di informazione e pubblicità;

i) svolgendo attività di istruttoria, valutazione e selezione dei progetti presentati dai soggetti destinatari, di gestione e controllo dell'impiego delle risorse assegnate a ogni altro adempimento previsto dalle convenzioni suddette;

j) stipulare contratti comunque finalizzati alla realizzazione e/o incentivazione di iniziative produttive;

k) realizzare iniziative attuative di programmi di cooperazioni regionali e interregionali con particolare riguardo alla cooperazione Nord-Sud a sostegno delle attività produttive realizzate da piccole e medie imprese;

l) la società potrà concedere anticipazioni sulle agevolazioni previste dalle vigenti leggi ai soggetti interessati nei limiti e nei modi che saranno individuati da un successivo regolamento da emanarsi a cura dell'Assemblea. Per il raggiungimento dei suoi scopi sociali, la società potrà partecipare a pubbliche gare e trattative, nonché attivare le risorse finanziarie previste nella legislazione nazionale, regionale, comunitaria, ivi comprese le leggi 236/93, 341/95 ed altre successive.

Inoltre la società si propone:

1) reclutamento, selezione e formazione delle risorse umane, anche avvalendosi della collaborazione di primarie imprese specializzate nel settore, secondo le indicazioni quantitative dei soci;

2) presentazione alle autorità competenti di richieste di concessione di finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto per la formazione del personale, svolgimento e cura delle successive attività amministrative, osservando le modalità e gli adempimenti prescritti dalle leggi in vigore;

3) organizzazione, svolgimento diretto o mediante affidamento in appalto, previa selezione, ad imprese o consulenti specializzati, di servizi od opere utili ad un migliore svolgimento di attività delle imprese dei soci, anche in riferimento all'ubicazione delle unità produttive degli stessi in comprensori industriali, su precise e dettagliate richieste di uno o più soci;

4) altre attività aziendali interne a norma dell'articolo 2602 c.c. o attività esterne (acquisto di beni strumentali, materie prime etc. - distribuzione - pubblicità - contabilità - depurazione degli scarichi - smaltimento dei rifiuti, ecc. come elencate nella legge nr.240 del 21/5/81 Art. 6) svolte a vantaggio dei soci.

Per il raggiungimento dei sudetti scopi, la società può compiere salvo quanto di seguito espressamente escluso e quant'altro vietato dalla vigente e futura legislazione, qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, finanziaria, compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere, il rilascio di garanzie personali e l'utilizzazione di sovvenzioni da parte di soggetti; enti ed organizzazioni nazionali, nonchè stipulare accordi di collaborazione con società, imprese ed enti di interesse per l'attività consortile.

La società non potrà compiere acquisti immobiliari, nè acquistare partecipazioni di società o enti, nè partecipare alla costituzione di società o enti aventi fine di lucro.

Art. 6 - Rapporti tra la società ed i soci

La società dovrà consultare e, comunque, informare i soci prima di intraprendere iniziative di rilevante impegno non previste a budget.

La società nello svolgimento della propria attività, dovrà tenere conto delle specifiche esigenze dei soci per conto dei quali agisce, richiedendo loro tutti i dati utili o comunque richiesti dalla natura del servizio.

La società dovrà tenere a disposizione di tutti i soci interessati, consentendo loro di prenderne visione anche a mezzo di propri incaricati, tutti i dati relativi ad attività svolte, progetti, programmi, realizzati e non, salvo eventuali esigenze di particolare riservatezza, segnalato per iscritto dai soci per conto dei quali i servizi sono stati eseguiti.

TITOLO II

Capitale - Quote - Soci

Art. 7 - Capitale

Il capitale sociale è di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) ripartito in quote del valore nominale di lire 1.000 (mille) o suoi multipli ciascuna.

Se la partecipazione alla società di uno o più nuovi soci favorisce il raggiungimento dello scopo sociale l'assemblea, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno



i due terzi del capitale sociale, può deliberare di aumentare il capitale sociale escludendo o limitando il diritto di opzione dei soci, per riservarne la sottoscrizione, in tutto o in parte, ad una o più società avente i requisiti di cui agli articoli 10 e 11.

I contributi dei consorziati ed i beni acquistati con essi costituiscono il Fondo Consortile. Per la durata del consorzio, i consorziati non possono chiedere la divisione dal Fondo ed i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Ogni quota da diritto ad un voto per ogni mille lire.

La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto.

Soci possono essere individuati tra:

- a) Enti locali dell'area;
- b) Associazioni di categoria, Enti Pubblici anche economici, Università, Enti economici e finanziari, Istituti e società di credito;
- c) società consortili, società, imprese, consorzi ed Enti privati;

che intervengono in funzione anche o di sostegno finanziario alle finalità della società consortile.

Art. 8

Le azioni sono ripartite tra i singoli soci secondo il seguente criterio:

- a) agli enti pubblici e Associazioni di cui ai punti a e b del precedente art. 7 sono attribuite quote in misura pari nel complesso almeno al 60% del capitale sociale;
- b) ogni altro socio può sottoscrivere quote non superiori al 5% del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione propone un aumento del capitale sociale, in relazione alle esigenze dettate dalle azioni poste in essere per la realizzazione della politica di promozione degli investimenti e dello sviluppo della Provincia.

Art. 9 - Obblighi particolari dei soci

1) I soci devono versare nella cassa sociale, ex art. 2615 ter del codice civile, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione al capitale sociale, i contributi e le garanzie fidejussorie (se e quando richieste) necessarie allo svolgimento della attività sociali di interesse generale, nella misura e con le modalità di volta in volta determinate dal consiglio di amministrazione e approvate dall'assemblea ordinaria.

Qualsiasi ulteriore apporto finanziario a carico del socio CCIAA di Benevento verrà preventivamente sottoposto all'approvazione della Giunta Camerale.

2) I soci che richiedono alla società prestazioni specifiche di loro interesse devono rifondere integralmente le spese da questa sostenute oltre ad anticipare i fondi eventualmente

richiesti. Le spese sostenute dalla società per svolgere attività nell'interesse di più soci sono sostenute dagli interessati in misura proporzionale all'utilità di ciascuno o, se questa non è quantificabile, in misura uguale e con gli anticipi di cui sopra.

3) I soci rispondono in proprio per l'attuazione degli impegni assunti per la realizzazione delle azioni di sviluppo locale cui aderiscono.

Art. 10 - Requisiti per l'ammissione di altri soci

In considerazione allo scopo consortile della società e degli obblighi particolari previsti all'articolo 9 possono far parte della società oltre ai soggetti di cui alle lettere a e b dell'art. 7, società di capitali che svolgono la loro attività in stabilimenti siti nel Mezzogiorno d'Italia ed in particolare nella provincia di Benevento.

Art. 11 - Prelazione - Gradimento

Le quote della società non potranno essere date in garanzie e/o usufrutto senza il preventivo consenso scritto del consiglio di amministrazione.

In ogni caso il diritto di voto deve essere riservato ai soci.

Il trasferimento di quote ed il diritto di opzione in caso di aumento di capitale anche in occasione di fusioni di società e di trasferimenti di azienda o rami di azienda, è subordinato al diritto di prelazione a favore dei soci che potranno esercitarlo in proporzione alla propria partecipazione.

Inoltre il trasferimento a terzi di quote e dei diritti di opzione non avrà effetto nei confronti della società se non sarà preventivamente autorizzato dal consiglio di amministrazione con delibere assunte all'unanimità dei suoi componenti, motivata in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 10, nonché della serietà - consistenza - stato della azienda che intende esercitare il diritto di opzione.

Qualora uno dei soci intenda cedere o trasferire, in tutto o in parte, la propria quota o i diritti di opzione, deve darne comunicazione a ciascuno degli aventi diritto di prelazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi all'indirizzo risultante nel libro soci nonché al consiglio di amministrazione.

In ogni comunicazione dovranno, a pena di inefficacia, essere indicati i dati identificativi della società potenziale acquirente, l'attività svolta, le generalità complete dei legali rappresentanti e dei soci della medesima ed il prezzo offerto.

Il consiglio di amministrazione al fine di accertare la sussistenza dei requisiti indicati agli articoli 10 e 11 del presente statuto potrà richiedere al proponente tutte informazioni integrative richieste che ritenga utili entro e non oltre i trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.



Il mancato invio dell'informazione richieste entro ulteriori trenta giorni dalla richiesta, comporta automaticamente la rinuncia all'alienazione.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione; ciascun avente diritto dovrà specificare se intende esercitare la prelazione anche sulla quota o sui diritti di opzioni rimasti eventualmente inoptati dagli altri aventi diritto, ed in quale misura; entro uguale termine il consiglio di amministrazione e, per esso persona all'uopo designata, deve comunicare la propria deliberazione motivata, positiva o negativa in ordine del gradimento del proposto acquirente; in mancanza l'autorizzazione si intende tacitamente accordata.

Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione nel termine suddetto e di intervenuta autorizzazione espressa o tacita al trasferimento da parte del consiglio di amministrazione la quota o i diritti offerti saranno cedibili all'acquirente indicato nella comunicazione.

Qualora non tutti gli aventi diritto esercitino la prelazione, la quota o i diritti inoptati saranno ceduti agli aventi diritto che li hanno prenotati, in proporzione alla loro partecipazione.

La quota o i diritti non assunti in prelazione diventano cedibili all'acquirente indicato nella comunicazione, purchè vi sia stata autorizzazione espressa o tacita dal consiglio di amministrazione.

Il diniego di autorizzazione al trasferimento da parte del consiglio di amministrazione consentirà al proponente di rinunciare al trasferimento della quota o dei diritti a coloro che abbiano esercitato la prelazione, ovvero di perfezionare il trasferimento solo parziale mantenendo la titolarità della quota o dei diritti inoptati, anche se prenotati.

Il diritto di prelazione salvo diverso specifico accordo tra le parti, deve essere esercitato al prezzo minore tra quello offerto dall'indicato aspirante acquirente e quello determinato, a spese dei soci che esercitano il diritto di prelazione proporzionalmente tra loro, da primaria società di revisione o da professionista di chiara fama iscritto all'albo dei dottori commercialisti, scelta o scelto per sorteggio tra i due indicati dalle parti.

Se una delle due parti non avrà provveduto alla nomina che le spetta entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della nomina effettuata dall'altra, quest'ultima potrà richiedere al presidente del tribunale del luogo ove ha sede la società la nomina del secondo esperto ed affidare ad un notaio il sorteggio.

Il prezzo dell'acquisto in prelazione in caso di trasferimento di quote, dovrà essere fissato sulla base del valore del patrimonio costituito esclusivamente da: beni materiali,

crediti e debiti pecuniari, fondi per rischi ed oneri connessi all'attività sociale, fondo di riserva indivisibile.

Il valore dei beni materiali dovrà essere determinato secondo il criterio del valore di ricostruzione a nuovo dedotto il degrado.

In caso di trasferimento dei diritti di opzione il prezzo verrà determinato con criteri che, l'arbitratore, come sopra nominato, riterrà più idonei e corretti in applicazione delle regole sopra fissate per l'ipotesi di trasferimento di quote.

Dall'obbligo dell'offerta in prelazione sono esclusi i trasferimenti da ciascun socio a società da esso direttamente o indirettamente controllata o che eserciti direttamente o indirettamente in linea verticale, il controllo su tale socio o che sia controllata direttamente o indirettamente dalla stessa società controllante il socio ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione.

In ogni caso di trasferimento parziale o totale della quota il socio alienante o l'ex socio rimangono responsabili, in solido con il nuovo socio, per tutte le obbligazioni esistenti nei confronti della società al momento del trasferimento.

Art. 12 - Esclusione e recesso del socio

Le sanzioni per il socio che non adempia agli obblighi previsti dall'articolo 9 possono consistere in penalità pecuniarie e, per le violazioni più gravi nella esclusione dalla società; è altresì escluso il socio che perda i requisiti indicati dall'articolo 10 e 11.

L'applicazione delle penalità pecuniarie, ovvero l'esclusione, è deliberata dall'assemblea ordinaria con l'astensione del socio su cui si deve decidere.

Per il recesso del socio valgono le disposizioni di cui all'articolo 2437 del codice civile.

L'esclusione o il recesso determinano automaticamente l'obbligo del socio escluso o receduto di trasferire l'intera sua partecipazione.


Gli altri soci sono obbligati all'acquisto pro-quota salvo diverso loro accordo.

Il presidente del consiglio di amministrazione, al verificarsi della causa di esclusione o recesso, comunica senza indugio agli altri soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esclusione o il recesso del socio e l'entità della quota in suo possesso.

Il prezzo deve essere determinato nei modi di cui al precedente articolo 11.

Entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, i soci acquirenti debbono versare il controvalore della quota acquistata al presidente che provvede a corrisponderlo al socio escluso o receduto.

Nel libro soci dovranno essere effettuate le relative an-



notazioni.

I soci receduti o esclusi restano obbligati a versare ai sensi dell'articolo 9, lettere a) e b), contributi necessari, secondo la valutazione del consiglio di amministrazione, e a portare a compimento le commesse e le operazioni sociali assunte o iniziate anteriormente al recesso o esclusione.

TITOLO III

Organi sociali

Art. 13 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea dei soci sia ordinaria sia straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione e per esso da persona a ciò delegata, con le modalità di legge anche fuori della sede sociale purchè in Italia.

In mancanza della formalità di convocazione le assemblee sono regolarmente costituite con la presenza dell'intero capitale di tutti gli amministratori in carica e di tutti i sindaci effettivi se nominati; tuttavia in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli azionisti, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria per l'applicazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, tale termine può essere elevato a sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

Inoltre l'assemblea ordinaria può essere convocata su iniziativa del consiglio di amministrazione tutte le volte che esso lo riterrà opportuno; deve essere convocata senza indugio dal consiglio di amministrazione quando si verifichi una delle ipotesi che possono dar luogo alla applicazione di penalità pecuniarie o all'esclusione di un socio, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno un quinto del capitale sociale, ovvero per decidere in merito ad iniziative di rilevante impegno per la società.

L'assemblea straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 14 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di Amministrazione o dal vice presidente; in mancanza è presieduta dalla persona designata dalla assemblea stessa.

L'assemblea, su proposta del presidente, nomina il segretario scelto anche tra non soci.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessario l'intervento del segretario.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbali redatti e sottoscritti nei modi di legge.

Art. 15 - Intervento - Rappresentanza - Deliberazioni

Per l'intervento e la rappresentanza nell'assemblea valgono le norme di legge. *art. 2373*

L'assemblea ordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; l'assemblea straordinaria in prima e in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta qualunque sia il capitale sociale presente o rappresentato.

Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza non richieda la votazione per appello nominale.

TITOLO IV

Amministrazione e rappresentazione

Art. 16 - Organo amministrativo

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da tre a sette componenti scelti anche tra non soci.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti del consiglio di amministrazione è riconosciuto un gettone di presenza, il cui importo è oggetto di apposita delibera assembleare. Agli stessi spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della funzione, o comunque per ragioni del loro ufficio, regolarmente documentate.

Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori sono regolate a norma di legge.

Art. 17 - Poteri

Il consiglio di amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato, tranne quanto riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione, in caso di recesso o di perdurare inerzia di uno o più soci o in presenza di comportamenti omissivi, deve accertare le relative responsabilità in riferimento ai danni causati, definendo i criteri di risarcimento.

Art. 18 - Cariche sociali - Deleghe

Il consiglio di amministrazione, elegge tra i suoi componenti un presidente, un vice presidente ed eventualmente un amministratore delegato conferendo loro proprie attribuzioni nei limiti dell'articolo 2381 del codice civile.



Il consiglio di amministrazione può inoltre designare un segretario, anche all'infuori dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione può nominare uno staff tecnico composto da uno o più membri, scelti in base a criteri di alta professionalità e competenza nel settore della valutazione e nel monitoraggio dei progetti dei consorziati.

Tali membri non possono essere nè consiglieri nè dipendenti della società e non devono avere alcuna interferenza, diretta o indiretta con i progetti e le iniziative dei soci.

Il consiglio di amministrazione potrà pure nominare procuratori della società e delegare ad essi i poteri che riterrà opportuni per il migliore funzionamento della società, sempre nei limiti e nei modi di legge.

Art. 19 - Riunioni del consiglio

Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede della società od altrove, su convocazione del presidente, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più componenti. La convocazione avviene con comunicazione trasmessa almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza, al domicilio di ciascuno degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi, se nominati.

Art. 20 - Deliberazioni del consiglio

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessario il voto favorevole dei due terzi degli amministratori in carica, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11 per le delibere concernenti l'autorizzazione al trasferimento di quote o diritti di opzione.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

Art. 21 - Rappresentanza legale

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, se nominato, in via tra loro disgiunta, per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed in giudizio, nonchè per l'esercizio dei poteri loro conferiti dal consiglio stesso.

Art. 22 - Il Comitato Territoriale

L'assemblea ordinaria dei soci nomina un Comitato Territoriale che rappresenta i vari interessi locali, composto da soggetti promotori dello sviluppo socio-economico e occupazionale della provincia di Benevento, ancorchè non siano soci.

Il comitato può essere composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 15 (quindici) membri, scelti tra i rappresentanti delle associazioni di categoria, delle istituzioni locali, delle forze sociali, professionali e culturali. Propone all'Assemblea dei soci iniziative tese ad informare l'opinione pubblica sulle finalità della società e a promuovere su di esse la più ampia partecipazione.

Tale comitato, presieduto dal Presidente del consiglio di amministrazione, ha funzione consultiva e viene convocato di regola ogni 4 (quattro) mesi.

I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso per la loro opera.

TITOLO V

Collegio Sindacale

Art. 23 - Sindaci

Il collegio sindacale è nominato solo se ricorrono i presupposti dell'obbligo di legge; in tal caso è formato da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea.

Essi restano in carica per tre esercizi.

La nomina dei sindaci e la determinazione della loro retribuzione è fatta dall'assemblea a sensi di legge.

TITOLO VI

Bilancio ed utili

Art. 24 - Esercizio sociale

L'esercizio chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25 - Determinazione e ripartizione degli utili

L'eventuale utile netto che risultasse dal bilancio annuale, stante la finalità consortile della società, è così ripartito:

- il 5% alla riserva legale, fino a quando abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo è destinato allo svolgimento delle attività consortili di interesse generale dei soci, salvo che l'assemblea eccezionalmente deliberi altrimenti.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 26 - Liquidazione

La liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri, e delibera altresì circa la destinazione di eventuale attività residue alla liquidazione.

Art. 27 - Clausola compromissoria

Tutte le divergenze nell'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente statuto comunque sorte tra i soci o ex soci, tra di loro e/o tra i medesimi e la società ad eccezione di quelle di competenza inderogabile dell'autorità giudiziaria, saranno definite mediante arbitro irrituale; il collegio sarà composto di tre membri, uno nominato dalla parte attrice, un altro nominato dalla parte convenuta entro dieci giorni dalla comunicazione di parte attrice della nomina di proprio arbitrio, ed un terzo, con funzioni di presidente, nominato in comune accordo dai due arbitri di parte entro dieci giorni dalla comunicazione della parte convenuta della nomina dell'arbitro della parte convenuta stessa.

Qualora la parte convenuta non designi nel termine il



proprio arbitro e/o qualora non si raggiunga nel termine l'accordo per la nomina dell'arbitro presidente, a questa nomina provvede il presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società su istanza della parte più diligente.

Il luogo dell'arbitrato sarà della città in cui si trova il Tribunale del paragrafo precedente.

Il collegio deciderà in modo irrituale, senza formalità di procedure salvo comunque il contraddittorio, senza equità, e la decisione dovrà essere comunicata a cura del presidente del collegio alle parti entro sessanta giorni dalla nomina di quest'ultimo.

La decisione sarà inappellabile con l'obbligo di darle immediata esecuzione ed avrà valore ed efficacia negoziale tra le parti.

F.to: Russo Roberto - Viespoli Pasquale - Striani Enrico - Izzo Antonio - Costanzo Roberto - Basile Rocco - D'Onghia Ernesto - Romano Luigi - Mellone Antonio - Gallucci Michele - Moschitz Karl - Napolitano Domenico - Porcelli Rossana - Gagliardi Angelo Giuseppe - Varricchio Pietro - Izzo Pasquale - Bello Giovanni Vito - Bello Pierluigi - Simonetti Mario - Russo Giuseppe - De Concilio Antonio - Grasso Aurelio Damiano Raffaele - Cancellieri Salvatore - Campese Antonio - Bruno Pierino - Pellegrino Paolucci - Iazeolla Francesco L.S.-

nomina dell'Amministratore Delegato il compenso sarà determinato dall'Assemblea su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 2
Collegio Sindacale

Nel Collegio Sindacale è riservato ai soci di designare propri rappresentanti in conformità al seguente schema:

- ◊ Associazioni Agricole: designa il Presidente
- ◊ Comune di Benevento e di Montesarchio: designano un Sindaco Effettivo ciascuno
- ◊ Provincia di Benevento, Camera di Commercio e Unione degli Industriali: designano un Sindaco supplente ciascuno.

Qualora debba essere sostituito il Presidente del Collegio Sindacale, sarà convocata e tenuta immediatamente l'Assemblea che procederà alla ricostituzione secondo lo schema suddetto.

I compensi ai componenti del Collegio Sindacale saranno stabiliti dall'Assemblea in conformità delle tariffe professionali per i dottori commercialisti che svolgono tale incarico, nella misura minima delle stesse.

ART. 3
Comitato Territoriale

Il Comitato Territoriale sarà composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di quindici membri.








Del comitato farà parte il Presidente del Consiglio di Amministrazione che lo presiede nonché uno dei Consiglieri designati congiuntamente da Comune di Benevento, Comune di Montesarchio, Provincia di Benevento e Camera di Commercio; i rimanenti membri scelti fra esperti del mondo finanziario, imprenditoriale e tecnico-scientifico.

ART. 4

Obblighi particolari dei Soci

I soci devono:

- ◊ trasmettere alla Società Consortile, nei tempi e con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione, i propri piani di investimento nei territori indicati nell'art. 5 dello Statuto, aventi le caratteristiche idonee per essere ricompresi nel Patto Territoriale di cui al medesimo articolo;
- ◊ accettare le modifiche e gli adattamenti che non incidono sugli aspetti tecnico-economici dei propri piani di investimento, suggerite dalla Società Consortile per finalità di coordinazione e/o per aderire alle esigenze manifestate dagli organi amministrativi competenti per l'istruttoria e la concessione degli interventi agevolativi previsti;
- ◊ adempiere a tutti i propri impegni assunti con il Patto Territoriale e tenere costantemente aggiornata la Società Consortile circa l'avanzamento dei lavori di propria competenza, attuandone la direttiva finalizzata al coordinamento con le attività degli altri soci;
- ◊ trasmettere alla Società Consortile tutti i dati e la documentazione, da questa richiesti, comprovante il permanere in capo al socio, dei requisiti di cui all'art. 7 dello Statuto Sociale;
- ◊ avvalersi, nelle ipotesi di finanziamento dei programmi di investimento prioritariamente del Banco di Napoli ed in via subordinata di altre Banche, che saranno convenzionate con la Società Consortile per l'omogeneità delle procedure;
- ◊ provvedere all'esatto adempimento degli obblighi eventualmente assunti con le anzidette Banche, ivi compreso il puntuale pagamento dei finanziamenti;
- ◊ riservare in via obbligatoria alle imprese presenti nella provincia di Benevento, edili e fomitrici di impianti e macchinari, l'affidamento della realizzazione delle infrastrutture e di altri investimenti industriali, dando priorità e preferenza alle imprese aderenti agli organismi associativi che partecipano alla Società consortile, e comunque operare al riguardo - fatte salve dimostrate ragioni di convenienza e affidabilità tecnico-economica - d'intesa con la Società Consortile, in modo da favorire in concreto lo sviluppo dell'occupazione e dell'economia della provincia di Benevento;



5

X accettare il riparto dei contributi consortili in modo che per l'80% le spese societarie gravino sui soci beneficiari di aiuti pubblici (comunali, provinciali, regionali, comunitari) per le realizzazioni degli investimenti e delle infrastrutture correlate, in proporzione all'entità da ciascuno ottenuta rispetto all'importo complessivo degli aiuti; per il restante 20% accettare che le spese societarie siano ripartite tra tutti i restanti soci in proporzione alle quote azionarie possedute, fatto uguale a 100 l'importo totale della loro partecipazione al capitale sociale

ART. 5

Recesso ed esclusione del Socio

E' esclusa ogni ipotesi di recesso se non con l'approvazione di tutti quanti gli altri Soci consorziati, salva l'ipotesi di recesso espressamente consentita dal codice civile.

Costituiscono causa di automatica esclusione del Socio la messa in liquidazione, l'apertura di una procedura di concordato anche stragiudiziale, dell'amministrazione controllata e straordinaria o di fallimento; in tali casi la decorrenza è a tutti gli effetti, il giorno precedente a quello della data di deliberazione o del provvedimento. Costituiscono altresì causa di esclusione il grave od il reiterato inadempimento agli obblighi particolari dei Soci di cui al precedente art. 4 dei presenti Patti, la perdita dei requisiti di Socio di cui all'art. 7 dello Statuto Sociale ed il reiterato inadempimento nel pagamento, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, dei contributi in denaro.

ART. 6

Procedura per l'esclusione automatica del Socio e relative sanzioni

L'Assemblea delibera l'esclusione del Socio inadempiente in caso di grave o reiterato inadempimento agli obblighi particolari dei Soci, fermo in ogni caso l'obbligo di rifondere i danni alla Società Consortile; il Socio escluso è inoltre obbligato, contestualmente al trasferimento della quota, a far subentrare detta Società nel complesso di beni, rapporti, contratti ivi compresi debiti e crediti nei confronti della Società Consortile. Il corrispettivo, che sarà almeno pari al valore patrimoniale netto al momento della cessione, e le modalità per il trasferimento saranno definiti di comune accordo tra il Socio

escluso e quello subentrante entro 40 giorni dalla individuazione ed ammissione alla Società Consortile del subentrante quale nuovo Socio.
Trascorsi inutilmente i previsti 40 giorni senza che le parti siano pervenute all'accordo, il corrispettivo sarà definito da un Collegio di tre periti quali arbitratori per conto delle parti.

ART. 7

Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa ai rapporti tra i Soci, tra essi e la Società Consortile per l'esecuzione ed interpretazione o quant'altro, compreso il risarcimento dei danni ed ogni ragione di dare e avere, sarà sottoposta alla decisione secondo equità di un Collegio Arbitrale.

Per il Collegio si conviene quanto segue:

- a) la parte più diligente (infra detta prima parte) designa senza indugio il proprio perito (con relativa accettazione da parte di quest'ultimo) e ne darà comunicazione all'altra parte (infra detta seconda parte) con inoltro di lettera raccomandata A.R.
- b) la seconda parte entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata A.R. della prima parte designerà il proprio perito (con relativa accettazione dell'incarico da parte sua) e ne darà comunicazione alla prima parte con inoltro di lettera raccomandata A.R.
- c) le parti faranno istanza, entro cinque giorni dal ricevimento della raccomandata A.R. della seconda parte alla prima parte, al Presidente del Tribunale di Benevento di nominare il terzo perito con funzioni di Presidente; in caso di inerzia di una parte, potrà provvedere alla citata istanza l'altra parte, che potrà anche chiedere la nomina del secondo perito, ove lo stesso non venga tempestivamente nominato dalla parte obbligata. Di quanto sopra la parte diligente informa la Società Consortile
- d) Sede del Collegio sarà Benevento ed il perito Presidente comunicherà senza indugio i periti di parte. Il Collegio deciderà a maggioranza e senza formalità di procedure. La determinazione della risoluzione del Collegio Arbitrale dovrà essere comunicata a cura del perito Presidente stesso alle parti e per conoscenza alla Società consortile entro 60 giorni dalla nomina del perito Presidente stesso. La determinazione sarà definitiva e vincolante per le parti. Le spese del Collegio sono divise pariteticamente tra le parti.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

ART. 8

Obblighi dei Soci esclusi

Il Consiglio di Amministrazione, accertato l'inadempimento pronuncia la sospensione del diritto di voto del Socio inadempiente e convoca l'Assemblea per deliberarne l'esclusione; in caso di esclusione il Consiglio di Amministrazione determina il prezzo di trasferimento della quota, e nomina il Socio acquirente.

A cura degli Amministratori il provvedimento di sospensione deve essere annotato nel libro dei Soci e deve essere inviata al Socio inadempiente, a mezzo lettera raccomandata A.R., copia della relativa delibera; se viene escluso con lo stesso mezzo deve essergli inviata la delibera di nomina del Socio acquirente, con allegata la dichiarazione scritta di quest'ultimo indirizzata al Socio escluso di voler acquistare la quota al prezzo determinato dal Consiglio e di voler subentrare nei rapporti ed acquistare i beni al corrispettivo da determinarsi come sopra.

Il Socio inadempiente, deve provvedere a dare attuazione ai trasferimenti ed al subentro entro trenta giorni dal ricevimento di quanto sopra, o nel maggior termine eventualmente fissato dal Consiglio.

Il Socio che perde uno dei requisiti prescritti dall'art. 7 dello Statuto Sociale è dichiarato escluso dall'Assemblea ed è obbligato a trasferire la propria quota ad altro indicato dal Consiglio di Amministrazione, nonchè ai subentri ed ai trasferimenti di cui al primo comma del presente articolo fatta eccezione per l'obbligo di risarcimento del danno.

ART. 9

Effetti nelle ipotesi di recesso e di esclusione automatica del Socio

Nella ipotesi di recesso approvato da tutti quanto gli altri Soci Consorziati si applica la procedura di cui al primo comma del precedente art. 6 dei presenti Patti ivi compresa quella relativa ai trasferimenti ed ai subentri fatta eccezione per l'obbligo di risarcimento del danno.

Nella ipotesi di esclusione automatica per liquidazione volontaria del Socio trova applicazione la procedura prevista per il recesso di cui al primo comma del presente articolo. Nelle altre ipotesi di esclusione automatica valgono le norme di legge.

Art. 10

Applicazioni delle sanzioni pecuniarie

Nell'ipotesi di lieve o non reiterato inadempimento negli obblighi particolari dei Soci o di contenuto ritardo (30 giorni) nel pagamento dei contributi in denaro si applica una sanzione pecuniaria a favore della Società Consortile la cui entità è demandata al precedente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione e non può essere inferiore, per gli inadempimenti pecuniarì alla perdita di potere di acquisto della lira secondo l'indice Istat Prezzi al Consumo, oltre gli interessi legali.

Art. 11

Eventuali variazioni ai presenti Patti dovranno essere deliberate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. In tale caso per le deliberazioni - non applicabile, per il rispetto delle minoranze, il principio del voto secondo il peso delle quote partecipative - è richiesto il quorum del 75% dei presenti aventi diritto di voto.

ART. 12

Durata

I presenti "Patti" avranno durata di tre anni a decorrere dal ...03-09-1997 e saranno tacitamente rinnovati di triennio in triennio, salvo diversa volontà di una delle parti da manifestarsi per iscritto, a mezzo lettera raccomandata, con preavviso di tre mesi rispetto alla scadenza.

I presenti "Patti" sono da intendersi vincolanti anche per gli eventuali futuri nuovi soci, cui dovranno essere resi palesi all'atto del loro subentro nella compagine sociale dalla parte

che effettua il trasferimento delle quote o del diritto di opzione o, comunque, dal
Presidente della Società.

1/adde: "PATTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - S.c.r.l."
Benevento, 03 settembre 1997

Roberto Costantini

Pietro Vaccaro

Roberto Russo

Giuseppe Izzo

Giuseppe Izzo

Giuseppe Bello

Giuseppe Izzo

Riccardo Bello

Roberto Izzo

Giuseppe Izzo

Giuseppe Izzo

Giuseppe Izzo

Giuseppe Izzo

Giuseppe Izzo

Giuseppe Izzo

Giuseppe Izzo

Giuseppe Izzo

Giuseppe Izzo

Giuseppe Izzo

Giuseppe Izzo

Giuseppe Izzo

Giuseppe Izzo

Giuseppe Izzo

Giuseppe Izzo

Giuseppe Izzo

Giuseppe Izzo